



Comune di Verrua Savoia

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.59

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ALFREDO DI CAPUA A PRESTARE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE LAMPORO.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di giugno alle ore quindici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CASTELLI MAURO GIUSEPPE - Sindaco	Sì
2. VALESIO ROMINA - Vice Sindaco	Sì
3. PATELLA TAMARA - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CASTELLI MAURO GIUSEPPE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Sindaco del Comune di Lamporo con lettera del 14/03/2020 prot. n. 586, acclarata al ns. prot. n.1288 in data 16/03/2020, aveva inoltrato richiesta di autorizzazione per prestazioni di attività lavorative del dipendente comunale Di Capua Alfredo, Categoria D5, quale supporto del servizio tecnico, per un monte ore massimo di 4 ore settimanali ai sensi dell'art. 1, c. 557, della Legge 311/2004, dal 01/04/2020 e fino al 30/06/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 27/04/2020, si autorizzava ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004, il dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Verrua Savoia Geom. Di Capua Alfredo Cat. D5, a svolgere servizio fuori orario presso il Comune di Lamporo, per il periodo 01/05/2020 – 30/06/2020;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Lamporo, acquisita al prot. n. 2723 del 15/06/2020, con la quale viene richiesto l'assenso ad autorizzare il dipendente, Geom. Alfredo Di Capua, ad espletare il Servizio Tecnico presso il Comune di Lamporo, per un numero massimo di 8 ore settimanali, per il periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, salvo eventuali revoche anticipate o cessazioni dal servizio, da svolgersi fuori dal normale orario di servizio;

Considerato che:

- Il ricorso al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente.
- Il comune istante ha altresì rappresentato che si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo");
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane ed unione di Comuni possono avvalersi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali a condizione che siano autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25/05/2005 e preso atto che, sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21/10/2005, ha confermato la possibilità dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente a condizione che tali prestazioni lavorative non interferiscano al corretto svolgimento con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale.

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali.
- con il citato parere della Corte dei Conti Sez. Reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8/5/2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza.

Visto il comma 5 dello stesso art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, così come novellato dall'art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ai sensi del quale, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da altre Amministrazioni pubbliche ovvero da società o persone fisiche che svolgano attività d'impresa, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto nell'interesse del buon andamento della pubblica

Amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Visto, inoltre, il successivo comma 7 dello stesso articolo 53 – novellato dalla richiamata legge n.190/2012 - il quale prevede che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto di interessi”.

Preso atto, quindi, che, ai fini dell'autorizzazione ad espletare incarichi conferiti da altre amministrazioni ovvero da soggetti privati, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto alla legittimità

Ritenuto che le attività oggetto dell'incarico conferito al dipendente, avente carattere episodico, siano compatibili e non conflittuali rispetto all'interesse di questa Amministrazione;

Considerato che il presente provvedimento debitamente comunicato all'Ente costituisce presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione quale accordo disposto dalla Legge;

Rilevato che a seguito della valutazione delle esigenze di questo Comune e, in particolare dell'organizzazione interna dell'Ufficio Tecnico, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del Comune di Lamporo nello spirito di reciproca collaborazione cui deve essere improntata l'attività degli enti locali;

Dato atto che il dipendente interpellato si è dichiarato interessato a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio;

Dato atto che sulla proposta del presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'autorizzazioni all'espletamento prestazioni presso terzi da parte di dipendenti;

Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse e le motivazioni di fatto e di diritto che vengono qui integralmente richiamate formano parte integrante della presente deliberazione;

1. di **autorizzare** ai sensi dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004, il dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Verrua Savoia Geom. Di Capua Alfredo Cat. D5, presso il Comune di Lamporo;
2. di **dare atto** che l'autorizzazione avrà decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e che il dipendente Di Capua Alfredo presterà la propria attività presso il Comune di Lamporo per un monte orario massimo di 8 ore settimanali, fatte salve eventuali revoche anticipate o cessazioni dal servizio;
3. di **rilevare** che la presente autorizzazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente in qualità di comune concedente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sottesa;
4. di **dare atto** che il presente provvedimento debitamente comunicato all'Ente costituisce presupposto di legittimità per il rilascio dell'autorizzazione;
5. Di **dare atto** che il dipendente esperirà il proprio incarico al di fuori dell'orario di lavoro senza arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio e che non sussistono conflitti d'interesse;

6. Di **dare atto** che il Comune di Lamporo provvederà ad erogare il compenso pattuito direttamente al dipendente e che, pertanto resta a carico dell'ente ospitante l'obbligo degli adempimenti relativi alla comunicazione ai sensi della Legge 190/2012 all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
7. Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
CASTELLI MAURO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta